



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

POR FESR 2007-2013

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 4 "Sviluppo territoriale" - Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso –nuove realizzazioni

Bando per l'assegnazione di contributi per nuove iniziative di albergo diffuso

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità per la predisposizione del progetto integrato di albergo diffuso
- Art. 4 - Soggetti beneficiari

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

- Art. 5 - Criteri di ammissibilità e valutazione
- Art. 6 - Requisiti generali di ammissibilità
- Art. 7 - Criteri di ammissibilità dei singoli interventi
- Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi
- Art. 9 - Criteri di ammissibilità dei progetti integrati di albergo diffuso
- Art. 10 - Criteri di valutazione e punteggi dei progetti integrati di albergo diffuso

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 11 - Risorse finanziarie disponibili
- Art. 12 - Tipologie di spese ammissibili
- Art. 13 - Tipologia e intensità del contributo

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso
- Art. 15 - Documentazione
- Art. 16 - Formazione della graduatoria e ammissione a contributo
- Art. 17 - Concessione del contributo
- Art. 18 - Modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 - Avvio e conclusione dei singoli interventi e del progetto integrato di albergo diffuso

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 20 - Interventi generatori di entrate del Comune
- Art. 21 - Obblighi dei beneficiari
- Art. 22 - Proroghe
- Art. 23 - Modifiche agli interventi singoli ed al progetto integrato approvati
- Art. 24 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 25 - Vincolo di destinazione e operatività

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 26 - Riduzione e revoca del contributo

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 27 - Rinvio

Art. 28 - Riserva

Art. 29 - Informazioni e struttura di attuazione

Art. 30 - Controllo e trattamento dei dati

Art. 31 - Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (di seguito POR), linea di intervento "valorizzazione dell'albergo diffuso – nuove realizzazioni".
2. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative di albergo diffuso, così come definite dalla legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo", nell'ambito di un progetto integrato che prevede interventi volti :
 - a) al recupero e alla valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso;
 - b) all'esecuzione di limitate opere infrastrutturali di arredo urbano funzionali all'iniziativa di albergo diffuso;
 - c) alla realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Comune capofila (di seguito Comune): Comune responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto integrato di albergo diffuso nonché del coordinamento di tutte le sue fasi.
 - b) Privati: persone fisiche proprietarie e/o comproprietarie di immobili nel Comune in cui viene realizzato l'albergo diffuso
 - c) Imprese: micro imprese attive nei settori turistico, del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dell'artigianato. Sono comunque escluse le imprese che ricadano nei settori esclusi dai regolamenti di cui all'art. 13 commi 1, 2 e 3 del presente bando. Per la definizione di micro impresa si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, al D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n°2 del 11/01/2006 e al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.
 - d) Società di gestione dell'albergo diffuso (di seguito Società di gestione): società privata avente tra le proprie finalità la gestione del nuovo albergo diffuso che viene costituita dai privati e dalle imprese beneficiari di contributo successivamente alla presentazione della domanda di contributo alla Regione.
 - e) Unità abitativa: uno o più locali così come definiti e disciplinati all'art. 64 commi 9 e 9 bis e all'art. 65 comma 2 della L.R. n. 2/2002 e conformi alle prescrizioni di cui alla LR n.

44/1985 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) nonché alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico sanitaria, di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

- f) Intervento: per i Comuni si intende l'iniziativa, oggetto di domanda di contributo, riconducibile ad una delle tipologie di intervento di cui all'articolo 7 comma 2, lettere a) b) o lettera c) e contraddistinta da specifico CUP mentre per i privati e le imprese si intende l'iniziativa, oggetto di domanda di contributo, riconducibile alla tipologia di intervento di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a).

art. 3 - Modalità per la predisposizione del progetto integrato di albergo diffuso

1. Con apposito bando il Comune seleziona gli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso.
2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato sul B.U.R. e rimane aperto per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
3. Il Comune approva la graduatoria degli interventi dei privati e delle imprese i quali, entro i termini stabiliti dal bando comunale, presentano la documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando regionale.
4. Il Comune predispone ed approva il progetto integrato di albergo diffuso costituito dai propri interventi e da quelli dei privati e delle imprese.
5. Il progetto integrato di albergo diffuso è sottoscritto da tutti i partecipanti.

art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:
 - a) il Comune proprietario di immobili ovvero di strutture di arredo urbano nel proprio territorio comunale per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c);
 - b) le imprese proprietarie di immobili nel Comune interessato dall'iniziativa di albergo diffuso per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
 - c) i privati proprietari e/o comproprietari di immobili nel Comune interessato dall'iniziativa di albergo diffuso per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a).
2. Non sono ammesse a beneficiare della tipologia di contributo di cui all'articolo 13 commi 2 e 3 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
3. Sono escluse le imprese in difficoltà come definite all'articolo 1 par. 7 del Reg. (CE) 800/2008.
4. Ciascun privato o impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) per la realizzazione di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile.
5. Il Comune può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) per la realizzazione di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile ed una sola domanda di contributo relativa ad uno o più interventi riconducibili alle tipologie di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione.

1. Il Comune seleziona gli interventi dei privati e delle imprese e individua quelli di propria competenza mediante:
 - a) adozione dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;

- b) articolazione, secondo le proprie esigenze di sviluppo locale, dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo Competitività 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009, così come richiamati nella Delibera della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009.
- 2. Il Comune predispone il progetto integrato di albergo diffuso nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9.
- 3. La Regione seleziona i progetti integrati di albergo diffuso attraverso:
 - a) la verifica dell'ammissibilità dei singoli interventi dei privati, delle imprese e del Comune sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 e la verifica dell'ammissibilità del progetto integrato di albergo diffuso sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 9.
 - b) l'assegnazione di un punteggio ad ogni singolo intervento ritenuto ammissibile sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 e, l'assegnazione di un punteggio a ciascun progetto integrato di albergo diffuso, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1.

art. 6 – Requisiti generali di ammissibilità

- 1. Il progetto integrato di albergo diffuso ed i progetti relativi ai singoli interventi devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) formali
 - a.1 ammissibilità del proponente;
 - a.2 correttezza e completezza formale della proposta come indicato al successivo articolo 14;
 - b) Generali
 - b.1 coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";
 - b.2 coerenza con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. CE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. CE 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
 - b.3 rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (così come richiamati nel POR al paragrafo 4.4.5 "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari");
 - b.4 coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - b.5 divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006).
 - b.6 coerenza con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
 - b.7 coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa;
 - b.8 rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
 - b.9 rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e del Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).

art. 7 - Criteri di ammissibilità dei singoli interventi

1. I singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-9.
2. Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
 - a) Interventi sul patrimonio immobiliare esistente inclusi eventuali arredi e impianti ed eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne, finalizzati alla realizzazione di non più di 6 unità abitative per singolo stabile con un massimo di 24 posti letto complessivi. Qualora in uno stabile siano presenti più unità abitative appartenenti a diversi proprietari e vengano presentate domande che comportino il superamento di uno dei limiti di cui sopra, gli interventi ammissibili sono selezionati secondo ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8.
 - b) Limitate opere infrastrutturali di arredo urbano strettamente collegate con l'intervento principale realizzate dal Comune;
 - c) Interventi per la realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e c) devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia di albergo diffuso.
4. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti di spesa:
 - a) Spesa minima di € 60.000,00 per singola unità abitativa per interventi sul patrimonio immobiliare esistente comprensivi di eventuali arredi e impianti funzionali nonché dell'eventuale recupero delle pertinenze e delle aree esterne la cui spesa massima non può superare € 30.000,00. Sono esclusi gli interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione;
 - b) spesa minima di € 30.000,00 per singola unità abitativa, per interventi di soli arredi e/o installazione e/o revisione e/o adeguamento degli impianti;
 - c) spesa massima ammissibile di € 300.000,00 per le opere infrastrutturali di cui al comma 2, lettera b).
5. Gli interventi, ad eccezione di quelli per i quali vengono richiesti aiuti ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e successivamente al 1 gennaio 2007 purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda alla Regione. I termini di conclusione ed avvio dell'intervento sono definiti al successivo articolo 19. Gli interventi per i quali sono richiesti aiuti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 13, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda alla Regione.
6. Il richiedente è proprietario e/o, per i privati, comproprietario, con assenso all'intervento degli altri comproprietari, dei beni oggetto dell'intervento. Tale requisito deve sussistere dalla data di presentazione della domanda al Comune per i privati e le imprese e dalla data di presentazione della domanda alla Regione per il Comune.
7. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione soggettivo ed oggettivo sui beni mobili per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso.
8. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione sui beni immobili soggettivo per 5 anni ed oggettivo per 10 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso.
9. I richiedenti privati e imprese accettano l'obbligo di partecipare in qualità di soci alla società che viene costituita per gestire il nuovo albergo diffuso.
10. La Regione non prende in considerazione le domande di contributo relative a singoli interventi compresi in un progetto integrato di albergo diffuso che non possiede uno o più dei requisiti

di ammissibilità richiamati agli articoli 6 e 9.

art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative ai singoli interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi
a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente con eventuale riferimento alla zonizzazione urbanistica. Il criterio si riferisce ad interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle zone omogenee A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A di PUR ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate; gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'impianto originale mediante l'utilizzazione di materiali compatibili con le tipologie storiche ed ambientali dell'area;	punti 10
b) Interventi su immobili di pregio storico, culturale e architettonico (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004)	punti 9
c) Interventi che prevedono il restauro conservativo Il criterio comprende anche agli interventi di risanamento conservativo	punti 8
d) Cantierabilità dell'intervento Il criterio si riferisce, per il Comune, a interventi in possesso del progetto esecutivo	punti 15
d) Cantierabilità dell'intervento Il criterio si riferisce, per i privati e le imprese, agli interventi già avviati ai sensi dell'articolo 19, comma 2.	punti 15
e) Interventi che garantiscono il risparmio energetico. Sono tali gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. La determinazione dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento dovrà essere effettuata mediante l'applicazione del Protocollo Regionale VEA, Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio, approvato con DGR 2116 del 24.09.2009. Il punteggio verrà attribuito ad edifici esistenti appartenenti alla classe C od inferiori che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, un passaggio alle classi B, A ed A+. Per edifici appartenenti alle classi B ed A, verrà attribuito punteggio in caso di passaggio alla classe superiore. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono inoltre ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.	punti 9
f) Interventi che prevedono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Sono tali gli interventi che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al servizio dell'immobile oggetto dell'intervento;	punti 8
g) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante l'utilizzo di metodologie di bioedilizia. Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di apposita documentazione tecnica da cui si evinca l'applicazione e l'utilizzo dei principi, tecniche e materiali della bioedilizia;	punti 7
h) Interventi che prevedono la realizzazione di unità abitative accessibili ai sensi della normativa vigente (D. M. 236/89 e L. 13/89) in materia di superamento delle barriere architettoniche;	punti 4
i) Interventi che prevedono un rapporto posti letto/unità abitativa inferiore a quattro.	punti 15

j) Interventi che prevedono l'ampliamento dell'offerta di servizi di ricettività nell'unità abitativa: riscaldamento autonomo, caminetto a circolazione forzata o stufa a legno, sauna, idromassaggio, posto auto, arredamento funzionale ad accogliere neonati: il punteggio si intende per ogni servizio offerto in ogni unità abitativa.	punti 1
---	---------

2. Nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) il punteggio si riferisce alle unità abitative e, pertanto, per le domande relative a più unità abitative il punteggio totale risulta dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna unità abitativa oggetto di intervento.
3. Nel caso il Comune presenti una domanda relativa a più di uno degli interventi riconducibili all'articolo 7, comma 2, lettera b) o c), il punteggio totale risulta dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascun intervento identificato da specifico CUP.
4. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.
5. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

art. 9 - Criteri di ammissibilità dei progetti integrati di albergo diffuso

1. Sono ammissibili a contributo i progetti integrati di albergo diffuso che rispettano i seguenti criteri di ammissibilità:
 - a) progetti caratterizzati da almeno 80 posti letto
 - b) progetti in cui sono inseriti interventi proposti da privati e/o imprese;
 - c) progetti i cui singoli interventi sono localizzati sul territorio del Comune richiedente. Gli interventi localizzati al di fuori del territorio comunale non sono ammissibili a contributo;
 - d) progetti presentati da uno dei Comuni indicati nell'allegato M. I Comuni ivi elencati fanno parte delle Comunità Montane e delle Province di Gorizia e Trieste che hanno previsto nuove iniziative di Albergo Diffuso nel Piano di Azione locale approvato ai sensi della legge regionale 4/2008, così come indicato in CIMA (strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree montane – nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivi competitività regionale e occupazione - approvato con DGR 2695 del 3 dicembre 2009). L'allegato M non include i Comuni nei quali sono già presenti iniziative di albergo diffuso ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo", in quanto eventuali nuove iniziative di albergo diffuso in tali Comuni non sono ammissibili a contributo;
 - e) progetti i cui singoli interventi sono localizzati in area montana così come definita dalla legge regionale 33/2002 e successive modificazioni con l'esclusione dei Comuni di Gorizia e Trieste. Gli interventi localizzati al di fuori di tale area non sono ammissibili a contributo. Per le imprese che richiedono aiuti a finalità regionale ai sensi della Sezione I del Regolamento CEE 800/2008 pubblicato sulla GUUE, gli interventi devono essere localizzati nelle aree montane, come sopra definite, che risultano anche essere zone assistite del Friuli Venezia Giulia ai sensi della Decisione della Commissione europea C(2007)5618 def. cor. del 28/11/2007 che approva la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Le aree elegibili sono riportate nell'allegato M;
 - f) progetti rispondenti alla normativa vigente in materia di albergo diffuso.
 - g) accettazione da parte di tutti i privati e delle imprese richiedenti di partecipare, in qualità di soci, alla società che viene costituita per gestire il nuovo albergo diffuso.

art. 10 - Criteri di valutazione e punteggi dei progetti integrati di albergo diffuso

1. Per la valutazione dei progetti integrati di albergo diffuso rispondenti ai criteri di ammissibilità

di cui agli articoli 6 e 9, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi
a) Numeri di posti letto complessivi per progetto integrato:	
▪ posti letto da 81 a 101	punti 10
▪ posti letto oltre 101	punti 20
b) albergo diffuso realizzato in Comuni in cui il territorio è ricompreso in tutto o in parte entro i confini di un parco o di una riserva o di un SIC o di una ZPS	punti 9
c) progetto integrato che prevede un rapporto posti letto/unità abitative inferiore a quattro	punti 15
d) progetto integrato che prevede un rapporto unità abitative/stabili inferiore a quattro	punti 10
e) progetto integrato che prevede la realizzazione di ulteriori unità abitative accessibili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il punteggio è attribuito per ogni ulteriore unità abitativa.	punti 4
f) presenza nell'area Comunale di intervento di servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e di ristorazione ovvero di somministrazione di alimenti e bevande; il punteggio viene attribuito per ogni tipologia di servizio presente nell'area;	punti 2
g) Progetto che prevede una percentuale significativa (pari o maggiore al 50%) di singoli interventi che hanno ottenuto il punteggio "Interventi che garantiscono il risparmio energetico" sulla totalità degli interventi;	punti 9
h) Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Progetto che prevede una percentuale pari o maggiore al 25% di singoli interventi che hanno ottenuto il punteggio "realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" sul totale degli interventi;	punti 8
i) Qualità del progetto integrato riferita ai criteri di valutazione dei singoli interventi. Progetto integrato nel quale i singoli interventi (nel caso di interventi di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) si considerano separatamente i punteggi attribuiti ad ogni unità abitativa), applicando i criteri di valutazione di cui all'articolo 8, comma 1, abbiano ottenuto un punteggio medio compreso tra	
▪ punti 40 – 50	punti 4
▪ punti 51 – 60	punti 8
▪ punti 61 e oltre	punti 10

2. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.
3. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

art. 11 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del Programma POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano a € 9.000.000,00 di risorse POR, di cui € 2.209.777,54 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea (FESR).
2. Gli interventi attuati dal Comune devono essere cofinanziati in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile, per l'intera durata dell'intervento.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

art. 12 – Tipologie di spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 5, sono ammissibili le tipologie di spesa elencate ai successivi commi 2 e 3.
2. Per gli interventi realizzati dal Comune:
 - a) spese di progettazione e studi di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punti 2,7,11) nei limiti previsti dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20/12/2005;
 - b) lavori in appalto;
 - c) allacciamenti di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punto 3);
 - d) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di lavori;
 - e) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di forniture;
 - f) acquisizione di beni (forniture in appalto per acquisto di arredi, attrezzature e apparecchiature per le unità abitative e per gli immobili da adibire ad ufficio di ricevimento e sala comune);
 - g) imprevisti;
 - h) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
 - i) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
3. Per gli interventi realizzati da soggetti privati e da imprese sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per oneri di progettazione, coordinamento ai fini della sicurezza, direzione lavori e collaudi e perizie tecniche nel limite massimo del 12% delle spese di cui alla lettera b);
 - b) spese per opere civili ed impiantistiche inerenti la ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi. Sono compresi gli eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne delle unità abitative oggetto di intervento;
 - c) acquisizione di beni (arredi, inclusi elettrodomestici e apparecchiature);
 - d) spese per garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari (per le imprese tale spesa è ammissibile solo nel caso in cui l'impresa richieda un contributo in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al successivo articolo 13, comma 1);
 - e) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
4. tipologie di spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) acquisto di beni immobili e lavori in economia;
 - b) acquisto di stoviglie, corredi, tendaggi interni, materiale di facile consumo e materiale usato;
 - c) spese di gestione e funzionamento;
 - d) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
 - e) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - f) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;
 - g) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari.
5. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo

sostenimento della spesa.

art. 13 - Tipologia e intensità del contributo

1. A favore dei privati, delle imprese e del Comune per interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis", in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Tale regolamento prevede in particolare che:
 - a. sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori e le tipologie di attività così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento;
 - b. l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al medesimo soggetto giuridico non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - c. gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto, agevolazione o contributo pubblico, relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Il contributo è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile per i privati e le imprese e del 77% della spesa ammissibile per il Comune

2. A favore delle imprese, in alternativa alla tipologia di contributo prevista al comma 1, sono concessi aiuti a finalità regionale ai sensi della sezione I del Regolamento CEE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008, con un'intensità contributiva pari al 35 % della spesa ammissibile e un contributo massimo pari a € 200.000,00, per interventi localizzati nelle aree del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) che risultano essere elegibili ad aiuti di Stato a finalità regionale in quanto zone assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato CE, come approvate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ed elencate nell'allegato M.
3. A favore delle imprese, in alternativa alle tipologie di contributo previste ai commi 1, e 2, sono concessi aiuti ai sensi della sezione II del Reg. CE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008 con un'intensità contributiva pari al 20 % della spesa ammissibile ed un contributo massimo pari a € 200.000,00.
4. A favore dei Comuni, per interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono concessi contributi nel limite del 77% della spesa ammissibile per ogni intervento.
5. Il contributo massimo concedibile per ogni progetto integrato di albergo diffuso è pari ad un importo di € 1.800.000,00.
6. Il contributo massimo concedibile per gli interventi realizzati dal Comune è pari ad un importo di € 500.000,00.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 14 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di Albergo Diffuso

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, sottoscritta dai privati e dal soggetto legittimato alla firma del Comune e delle imprese completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 15, deve essere spedita entro e non oltre il 30 giugno 2010 esclusivamente mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia –
Presidenza della Regione
Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna,
Via Sabbadini, n. 31 - 33100 Udine

L'allegato A e gli altri allegati di cui al successivo articolo 15 sono in distribuzione presso la sede del Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini, 31 in Udine, e presso la struttura stabile decentrata del medesimo Servizio, via della Vittoria, n. 15/D, in Tolmezzo. I modelli sono inoltre disponibili sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio Coordinamento politiche per la Montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate a mano o inviate e pervenute oltre i termini sopra indicati e/o che non contengano tutte le informazioni e le sottoscrizioni del modello allegato A e/o che non siano complete della documentazione indicata all'articolo 15.
4. La Regione si riserva, comunque, di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la Regione inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l'archiviazione della quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti.
5. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

art. 15 - Documentazione

1. La domanda di cui all'allegato **A**, in originale e in copia, relativa al progetto integrato di Albergo Diffuso è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) duplice copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, dei privati, del rappresentante legale o del soggetto legittimato alla firma del Comune e delle imprese;
 - b) duplice copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei beneficiari;
 - c) duplice copia del provvedimento del Comune di autorizzazione al legale rappresentante o al soggetto legittimato a presentare la domanda relativa al progetto integrato di albergo diffuso e la domanda di contributo relativa agli interventi di competenza del Comune ed a sottoscrivere il progetto integrato di albergo diffuso;
 - d) duplice copia dell'atto con cui l'impresa, qualora soggetto giuridicamente diverso dalla ditta individuale, autorizza il rappresentante legale o altro soggetto legittimato a presentare domanda di contributo ed a sottoscrivere il progetto integrato di albergo diffuso;

- e) duplice copia semplice del provvedimento del Comune di approvazione della graduatoria degli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso;
- f) duplice copia semplice del provvedimento del Comune di approvazione del progetto integrato di albergo diffuso;
- g) originale e copia del progetto integrato di albergo diffuso redatto utilizzando il modello (allegato **B**) del presente bando e sottoscritto dai privati, dal rappresentante legale o dal soggetto legittimato alla firma del Comune e delle imprese;
- h) duplice copia semplice della mappa del Comune con indicazione georeferenziata degli interventi oggetto di contributo;
- i) originale e copia semplice delle schede relative agli interventi di competenza del Comune redatta utilizzando il modello **allegato C** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)) e/o il modello **allegato D** (per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 lettere b) e c)), sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato del Comune e corredate dalla seguente documentazione:
 - 1. duplice copia del progetto definitivo o esecutivo, munito delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione, corredato dalla documentazione in duplice copia prevista a norma di legge ed in particolare della relazione descrittiva e quadro economico, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo delle opere e capitolato d'oneri delle eventuali forniture. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezziario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di voci non previste nel prezziario regionale, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e la congruità con i prezzi correnti di mercato;
 - 2. duplice copia semplice degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;
 - 3. duplice copia semplice del provvedimento del Comune di approvazione del progetto e delle modalità di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico per tutta la durata dell'operazione;
 - 4. nel caso il Comune abbia già esperito procedure di evidenza pubblica, **allegato E** (check list di autocontrollo della procedura di gara) nonché tutta la documentazione relativa alla procedura di gara esperita ;
 - 5. Modello, (**allegato F**), per la dichiarazione delle entrate nette, art. 55 reg. (CE) 1083/06, come modificato dal Reg. (CE) 1341/2008;
 - 6. Modello, (**allegato G**), per il calcolo del Valore Attuale Netto;
 - 7. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello (**allegato L**), eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 8. Per ogni tipologia di intervento di cui all'articolo 7 comma 2 e per ciascuna unità abitativa deve essere compilato uno specifico allegato L.
 - 8. Nel caso di interventi relativi ad opere pubbliche, documentazione che attesta l'inserimento delle stesse nel piano triennale delle opere pubbliche, se già disponibile.
- j) Originale e copia semplice delle schede, redatte utilizzando il modello (**allegato H**), per gli interventi dei privati ed il modello (**allegato I**) per gli interventi delle imprese, corredate dalla seguente documentazione:

1. duplice copia semplice della relazione generale e quadro economico, elaborati grafici di stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di singole voci di spesa non previste nel prezziario regionale, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal tecnico abilitato con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e della congruità con i prezzi correnti di mercato. **Qualora gli interventi riguardino più unità abitative nel medesimo immobile sono richiesti computi metrici estimativi distinti per singola unità abitativa.**
2. duplice copia di idonei titoli abilitativi o richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
3. se presente, duplice copia di: comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
4. duplice copia semplice dei preventivi di spesa per arredi, attrezzature e apparecchiature dettagliati sulla base di singole voci unitarie;
5. duplice copia semplice degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;
6. **in caso di proprietà** (solo per i privati): dichiarazione di autorizzazione a presentare domanda di contributo rilasciata dal/i comproprietario/i al richiedente;
7. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello (**allegato L**), eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 8. Per ogni tipologia di intervento di cui all'articolo 7 comma 2 e per ciascuna unità abitativa deve essere compilato uno specifico allegato L.
8. Per le imprese: dichiarazione inerente ai parametri dimensionali dell'impresa (**allegato N**)

art. 16 – Formazione della graduatoria e ammissione a contributo.

1. Sono approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008, come modificato dal D.P.Reg. 0185/2009 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013"):
 - a) la graduatoria dei progetti integrati di albergo diffuso ammissibili a contributo, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi complessivi assegnati risultanti dalla sommatoria degli importi previsti nelle graduatorie di cui alla lettera b);
 - b) le graduatorie dei singoli interventi ammissibili a contributo proposti dal Comune, dai privati e dalle imprese, inseriti nei progetti integrati di albergo diffuso ammissibili a contributo di cui alla lettera a) con i relativi punteggi, spese ammissibili e contributi assegnati nonché l'elenco dei singoli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - c) l'elenco dei progetti integrati di albergo diffuso non ammissibili a contributo con indicazione dei relativi singoli interventi e con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. Le graduatorie e gli elenchi indicati al precedente comma 1 sono approvati con decreto del

Segretario Generale in qualità di Direttore Centrale competente entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni, incluse quelle di cui all'articolo 14, comma 4, o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Le graduatorie e gli elenchi approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I progetti integrati di albergo diffuso considerati ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
5. Sono finanziati i progetti integrati di albergo diffuso ai quali possono essere assegnate risorse sufficienti per soddisfare tutti i singoli interventi ammissibili a contributo componenti il progetto integrato medesimo.
6. La revoca o la non accettazione del contributo relativo a uno o più dei singoli interventi comporta la rivalutazione del progetto integrato per verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 9 e per rideterminarne il punteggio. La rivalutazione del progetto integrato è effettuata altresì in relazione al verificarsi di qualunque altra circostanza che incida sui requisiti di ammissibilità o sui punteggi assegnati al medesimo.
7. Solo in caso di mancato finanziamento di uno o più progetti integrati per insufficienza di risorse, la Regione, a seguito della rivalutazione dei progetti integrati di cui al comma 6 comportante una modifica della graduatoria approvata ai sensi del comma 1 lettera a), ripubblica sul B.U.R. la graduatoria modificata.
8. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata, nei limiti di cui al comma 5.
9. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6, 7 e 9 devono essere mantenuti in maniera continuativa almeno fino alla data della liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso. La data è comunicata dalla Regione al Comune che provvede a renderla nota a tutti i beneficiari.
10. Fermo restante quanto previsto ai commi 6 e 7, dalla data di accettazione del contributo da parte di tutti i singoli beneficiari e fino alla data della liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso, al fine di rispettare il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 9 "progetto integrato caratterizzato da almeno 80 posti letto", il numero di posti letto minimo può essere mantenuto attraverso la partecipazione al progetto integrato di albergo diffuso di proprietari/comproprietari di unità abitative che non sono oggetto di contributo e che rispondono ai requisiti della normativa vigente in materia di albergo diffuso. In tale caso i proprietari/comproprietari si impegnano a destinare tali unità abitative all'esercizio dell'attività di albergo diffuso. Le unità abitative non oggetto di contributo non concorrono alla rideterminazione del punteggio del progetto integrato di albergo diffuso prevista al precedente comma 6.

art. 17 - Concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione dei progetti integrati di albergo diffuso di cui all'articolo 16, la Regione concede i contributi a ciascun beneficiario per la realizzazione dei singoli interventi che compongono il progetto integrato.
2. I decreti di concessione contengono i termini per confermare la partecipazione al progetto integrato di albergo diffuso da parte del Comune e di tutti i beneficiari e per comunicare l'accettazione del contributo da parte dei singoli beneficiari nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari

devono produrre ed ai termini di pagamento.

3. Il Comune, entro il termine previsto nei decreti di concessione, trasmette alla Regione la propria dichiarazione di accettazione di contributo unitamente a quelle dei singoli beneficiari e alle dichiarazioni di conferma di partecipazione al progetto integrato da parte di tutti i partecipanti.

art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari per la realizzazione degli interventi che compongono il progetto integrato di albergo diffuso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. **Per i Comuni** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo stabilito nel decreto di concessione su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. accertamento da parte della Regione dell'effettivo avvio dell'operazione;
 2. invio da parte del Comune di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nel decreto di concessione;
 3. svolgimento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
 4. entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 lettera a) il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli originali delle fatture e/o gli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati;
 5. l'anticipazione, di cui alla lettera a), non può comunque superare il 70% del contributo concesso;
 6. l'anticipazione di cui alla lettera a) richiesta a fronte di spese per la progettazione dei lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte del Comune, di copia dei documenti che attestano spese relative a stati di avanzamento lavori;
 - b) erogazione di un acconto a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, al netto dell'anticipazione eventualmente già erogata e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
 - c) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale del progetto integrato di albergo diffuso. Per procedere al collaudo finale la Regione accerta la conclusione del progetto integrato sulla base delle seguenti verifiche condotte anche in loco:
 1. la società di gestione è costituita da almeno tutti i privati e dalle imprese beneficiari;
 2. L'atto costitutivo e/o lo Statuto della società di gestione prevede/prevedono che tutti i beneficiari di contributo rispettino il vincolo di destinazione secondo quanto disposto dal successivo art. 25 e che le imprese e i privati proprietari/comproprietari degli immobili oggetto di contributo partecipino alla società di gestione in qualità di soci;
 3. apposito atto della società di gestione che disciplina le modalità con cui gli immobili oggetto di contributo sono messi a completa disposizione della Società di gestione, senza interruzioni, per almeno tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione;

4. tutti gli immobili oggetto di intervento hanno ricevuto la classificazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 65 della LR2/2002;
 5. la società di gestione ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 56 della LR2/2002;
 6. tutti i beneficiari di contributo hanno concluso gli interventi di propria competenza ed hanno trasmesso al Servizio coordinamento politiche per la montagna la documentazione per la rendicontazione finale, così come previsto nei decreti di concessione;
 7. il Comune ha presentato una relazione finale a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto integrato con il resoconto globale degli interventi realizzati in raffronto a quelli previsti, nonché il quadro economico finale di spesa del progetto integrato di albergo diffuso.
3. **Per i privati e le imprese** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
- a) anticipazione fino ad un limite massimo del 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione del progetto dichiarato dal beneficiario;
 - b) anticipazione fino ad un limite massimo dell'80% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare il progetto ammesso a finanziamento entro massimo 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - c) erogazione di un acconto, esclusivamente qualora non sia stata richiesta anticipazione di cui alle lettere a) o b), a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
 - d) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale del progetto integrato di albergo diffuso effettuato da parte della Regione, alle condizioni di cui al comma 2, lettera c).
4. **Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera b) comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.**
5. La Regione, ferma restando la riduzione del contributo di cui al precedente comma 4, si riserva comunque la possibilità di prorogare i termini di conclusione del progetto a seguito di richiesta preventiva del beneficiario e nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo 22.
 6. L'erogazione in via anticipata del contributo prevista al comma 3, lettere a) e b), in ogni caso, potrà essere disposta previo accertamento dell'effettivo inizio del progetto e previa presentazione da parte del beneficiario finale di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
 7. Tutte le tipologie di anticipo previste dal presente articolo potranno essere disposte solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013.
 8. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 26, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 2 lettere a) e b) il Comune è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
 9. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 26, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 3 lettere a), b) e c), il beneficiario è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in

conformità a quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000.

art. 19 - Avvio e conclusione dei singoli interventi e del progetto integrato di albergo diffuso

1. Interventi singoli realizzati dai Comuni:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del verbale di consegna lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di stipula del contratto): entro 180 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;
 - b) conclusione degli interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del certificato di ultimazione lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di consegna dell'ultimo bene): entro 630 giorni dalla data di avvio;
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 90 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta dalla Regione per effettuare il collaudo finale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), punti 1-7.
2. Interventi singoli realizzati da soggetti privati e imprese:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la comunicazione di avvio lavori ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel caso dell'edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la data di avvio; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data della prima fattura): entro 60 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo
 - b) conclusione degli interventi (data dell'ultima fattura): entro 750 giorni dalla data di avvio;
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 60 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dal collaudo finale della Regione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), punti 1-7.
3. Progetto integrato di albergo diffuso:
 - a) avvio: l'avvio del progetto integrato di albergo diffuso corrisponde alla data di avvio del primo intervento singolo;
 - b) conclusione del progetto integrato di albergo diffuso: i progetti integrati di albergo diffuso sono conclusi quando i beneficiari ed il Comune hanno provveduto a rispettare le condizioni previste all'articolo 18, comma 2, lettera c) punti 1-7 e comunque al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 20 – Interventi generatori di entrate del Comune

1. Nel caso di interventi del Comune il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le

entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli allegati F e G al presente bando.

2. Le entrate generate dall'operazione di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

art. 21 - Obblighi dei beneficiari

1. I privati, le imprese ed il Comune beneficiari di contributo sono tenuti a:
 - a) presentare (solo i beneficiari privati comproprietari), in sede di accettazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso, procura speciale rilasciata dai comproprietari ed avente il seguente contenuto minimo:
 1. elenco e generalità di tutti i proprietari che danno procura;
 2. elenco dei titoli di proprietà ed estremi dei singoli atti di provenienza e dati catastali dell'/degli immobile/i;
 3. nomina del procuratore che deve avere il mandato per ricevere e gestire il contributo in nome e per conto di tutti i proprietari firmatari per le finalità del presente bando sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari stessi;
 4. previsione del mandato al procuratore con il quale lo stesso viene incaricato, quale unico soggetto, di interloquire con la Regione per quanto riguarda tutti gli aspetti amministrativi e tecnici della pratica contributiva, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità nei confronti degli stessi;
 5. previsione del mandato a favore del procuratore con il quale il mandante/comproprietario si obbliga a non tenere comportamenti incompatibili con il rispetto di tutti gli impegni previsti dal bando ed in particolare del vincolo di destinazione di cui al successivo articolo 25, garantendo la disponibilità del bene in capo alla società di gestione per un termine almeno pari a quello previsto in tale articolo;
 - b) presentare (solo i beneficiari privati comproprietari), in caso di variazioni della titolarità della proprietà tra la data di accettazione del contributo e la data di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 25, una nuova procura speciale con i contenuti minimi previsti al comma 1, lettera a) punti 1-5;
 - c) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati personali, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del progetto integrato di albergo diffuso;
 - d) trasmettere, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nel decreto di concessione o nella richiesta stessa;
 - e) per i privati e le imprese, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, richiedere l'approvazione al Comune delle modifiche ai singoli interventi;
 - f) comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le modifiche di cui all'articolo 23 comma 3;
 - g) richiedere autorizzazione preventiva alla Regione per le modifiche di cui all'articolo 23 comma 4;
 - h) inviare, su richiesta della Regione e per esigenze di rendicontazione nei confronti della

Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;

- i) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg CE 1083/2006 e nel Reg CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative;
- j) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- c) rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare il Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).
- d) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- e) rispettare la tempistica per l'avvio, la realizzazione, la rendicontazione e la conclusione degli interventi singoli e dell'iniziativa di albergo diffuso prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 22;
- f) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, e predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- g) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
- h) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
- i) comunicare, in ogni momento dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione a saldo del contributo, eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
- j) rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 25 e trasmettere ogni anno entro il 28 febbraio, per tutta la durata dell'obbligo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione; qualora, in seguito alla scadenza del vincolo di destinazione soggettivo, la titolarità della proprietà faccia capo a soggetto diverso dal beneficiario, tale dichiarazione deve essere trasmessa dal nuovo proprietario/comproprietario, fermo restando che il beneficiario risponde nei confronti della Regione dell'eventuale mancato rispetto del vincolo di destinazione oggettivo per tutta la sua durata;
- k) trasmettere alla Regione, qualora alla scadenza del vincolo di destinazione soggettivo il beneficiario intenda trasferire la proprietà o costituire un diritto reale di godimento sul bene oggetto di contributo, l'atto di trasferimento/ costituzione contenente una clausola che richiama il vincolo di destinazione oggettivo cui è sottoposto il bene fino alla scadenza del vincolo medesimo;
- l) mettere a disposizione della società di gestione i beni oggetto di contributo, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) affinché vengano destinati in

- via esclusiva e senza interruzioni all'esercizio dell'attività di albergo diffuso per almeno tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione oggettivo (articolo 25 del bando);
- m) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in tali aree;
 - n) per i richiedenti privati e le imprese costituire una società di gestione
 - o) partecipare in qualità di soci alla società che viene costituita per gestire il nuovo albergo diffuso;
2. Il Comune oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è tenuto inoltre a:
- a) mantenere la quota di cofinanziamento di cui all'art. 11 per tutta la durata dell'intervento;
 - b) adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, di esecuzione dei lavori e di acquisto di forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
 - c) a comunicare alla Regione l'inserimento delle opere pubbliche nel Piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo e, comunicare il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle graduatorie di cui all'articolo 16.
 - d) rendere nota a tutti i singoli beneficiari la data di liquidazione a saldo dell'ultimo contributo così come comunicata dalla Regione.

art. 22 - Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli interventi o del progetto integrato, a pena di irricevibilità, devono essere presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima della scadenza dei termini stessi.
2. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 3 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
3. Le richieste di proroga relative alla data di avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli interventi o del progetto integrato, possono essere autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna a seguito di preventiva e motivata richiesta scritta presentata direttamente dal Comune per gli interventi di propria competenza e, con riferimento alle richieste dei privati e delle imprese, tramite il Comune che le abbia preventivamente approvate.

art. 23 - Modifiche agli interventi singoli ed al progetto integrato approvati

1. Non sono ammissibili modifiche ai singoli interventi approvati, non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che:
 - a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi e/o del progetto integrato di albergo diffuso;
 - b. comportino una riduzione del punteggio del progetto integrato tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto integrato non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 le modifiche sono ammissibili ma devono essere previamente autorizzate dalla Regione nei casi previsti ai successivi commi.
3. Non costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le

variazioni in misura pari o inferiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione degli articoli 8 e 10. Le stesse devono essere comunque comunicate alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in anticipo, acconto o a saldo.

4. Costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione e del Comune le variazioni in misura superiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 o quelle che determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione degli articoli 8 e 10. Tali modifiche devono essere approvate dal Comune prima di essere presentate alla Regione.
5. Sono ammesse modifiche in aumento oppure in diminuzione delle quantità relative ad articoli di spesa già inseriti nel progetto originario e variazioni solamente in diminuzione dei prezzi delle voci di spesa già inserite. Non sono ammesse modifiche in aumento del prezzo delle voci di spesa già ammesse a finanziamento.
6. Il contributo concesso non può aumentare a seguito dell'autorizzazione di modifiche in aumento della spesa ammissibile da parte della Regione. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazioni parziali.

art. 24 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte del Comune dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i Comuni fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009. e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (allegato O).
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della LR n. 30/2008, in deroga a quanto previsto dalla LR n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della LR n. 30/2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR n. 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

art. 25 - Vincolo di destinazione e operatività

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni" secondo il quale l'intervento oggetto di contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività di albergo diffuso,il beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo.

2. Il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà e/o comproprietà dei beni oggetto di contributo, così come detenute al momento della domanda, per tutta la durata prevista al successivo comma 5.
3. Il vincolo oggettivo consiste nell'obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di contributo, ad eccezione dei beni di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b, esclusivamente per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, ai sensi degli art. 64 e 65 comma 2 della LR 2/2002, garantendo la funzionalità e l'operatività dell'attività di albergo diffuso per dieci anni e senza interruzioni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi secondo quanto previsto all'art. 16 comma 9. Per i beni di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b), il vincolo di destinazione oggettivo consiste nel mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo per le finalità progettuali e del bando, per tutto il periodo di durata del vincolo indicato al comma 5.
4. I beni mobili oggetto dell'incentivo qualora divenuti inidonei all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.
5. Il vincolo di destinazione ha la seguente durata, con decorrenza dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 9:
 - a) sui beni mobili soggettivo ed oggettivo: cinque anni,
 - b) sui beni immobili: soggettivo di cinque anni ed oggettivo di dieci anni.
6. Scaduto il termine di durata del vincolo di destinazione soggettivo il beneficiario risponde comunque nei confronti della Regione dell'eventuale mancato rispetto del vincolo oggettivo per la sua restante durata.
7. Nel caso in cui, successivamente alla concessione del contributo, avvenga il decesso del beneficiario, gli eredi devono trasmettere all'Amministrazione Regionale una dichiarazione con la quale attestano la volontà o meno di mantenere il contributo; nel caso di accettazione, contestualmente gli eredi dichiarano di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal presente bando con particolare riguardo al vincolo di destinazione, sia soggettivo che oggettivo, pena la revoca del contributo ricevuto.

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 26 - Riduzione e revoca del contributo

1. La Regione revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) Mancata presentazione in sede di accettazione del contributo, da parte dei beneficiari comproprietari, della procura speciale prevista all'articolo 21, comma 1, lettera a);
 - b) mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, dalla data di accettazione del contributo alla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi di cui all'articolo 16, comma 9;
 - c) rinuncia al contributo;
 - d) violazione del vincolo di destinazione e operatività ai sensi dell'articolo 25;
 - e) mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento o mancata conclusione del progetto integrato di albergo diffuso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), entro i termini previsti dall'articolo 19, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 22;
 - f) mancato invio, entro i termini fissati dalla Regione per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, della documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
 - g) in caso di trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto di contributo successivamente alla scadenza del vincolo di destinazione

soggettivo, da parte del beneficiario, il mancato inserimento nell'atto di trasferimento della clausola che richiama il vincolo di destinazione oggettivo cui è sottoposto il bene fino alla scadenza del medesimo e il mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte del soggetto che acquisisce il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene;

- h) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile.
- 2. La Regione può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancato rispetto dal parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.
- 3. La Regione, inoltre, revoca tutti i contributi concessi ai singoli beneficiari/partecipanti al progetto integrato di albergo diffuso qualora:
 - a) la rivalutazione del progetto ai sensi dell'articolo 16 comma 6 attesti il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità del progetto integrato di albergo diffuso di cui agli articoli 6 e 9;
 - b) a seguito della riapprovazione della graduatoria di cui all'articolo 16 comma 7, il progetto integrato sia collocato in posizione inferiore al primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse.
- 3. In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della LR 7/2000.
- 4. La Regione riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a. nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate ed approvate al progetto iniziale;
 - b. nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;

CAPO VII – NORME FINALI

art. 27 - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE n. 1828/2006, del Reg. CE n. 1080/2006
- 2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 28 - Riserva

- 1. Il presente bando, qualora la Commissione Europea apporti eventuali modifiche al POR FESR Obiettivo competitività e occupazione 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza da ultimo in data 13 novembre 2009 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR 2586 del 19 novembre 2009, potrà conseguentemente essere modificato dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza dell'informazione.

art. 29 - Informazioni e struttura di attuazione

- 1. Ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di attuazione:
 - Presidenza della Regione
 - Servizio coordinamento per le politiche della montagna

Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
telefono 0432/555416 fax 0432/555052
s.montagna2.agrifor@regione.fvg.it
Direttore di Servizio: dott.ssa Emanuela Blancuzzi

art. 30 - Controllo e trattamento dei dati

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della LR 20 marzo 2000, n. 7,
2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
5. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
7. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 31 - Elenco allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:
 - a) ALLEGATO A (domanda di contributo per la realizzazione del progetto integrato di albergo diffuso)
 - b) ALLEGATO B (Progetto integrato di albergo diffuso)
 - c) ALLEGATO C (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)
 - d) ALLEGATO D (Scheda intervento proposto dal Comune tipologia di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e/o c)
 - e) ALLEGATO E (check list di autocontrollo della procedura di gara)
 - f) ALLEGATO F (Dichiarazione entrate nette)
 - g) ALLEGATO G (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - h) ALLEGATO H (Scheda degli interventi dei privati)
 - i) ALLEGATO I (Scheda degli interventi delle imprese)
 - l) ALLEGATO L (Relazione del progettista)
 - m) ALLEGATO M (tabella dei Comuni titolati a presentare domanda ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d) e delle aree eleggibili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e)
 - n) ALLEGATO N (dichiarazione parametri dimensionali dell'impresa)
 - o) ALLEGATO O (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
 - p) ALLEGATO P (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)
 - q) ALLEGATO Q (Elenco decisioni Commissione Europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato)